

possibile all' origine delle cose e delle circostanze che ne sono l'appoggio, l' adoperarsi in somma a conoscere radicalmente la materia sua? Per formare una discreta storia del Consiglio de' dieci, vi vuol altro che leggere il Dandolo, il Sabellico, il Darù, il Tiepolo, l'Amelot e qualche altro di simil genere, i quali o trattarono in generale la storia nostra, o la travisarono colle loro favole, nè si occuparono particolarmente e determinatamente in un qualche suo punto! Ella è regola conosciutissima della logica, doversi apprezzare in qualunque siasi argomento l'autorità di chi lo trattò di proposito a preferenza di chi superficialmente se ne occupò. Eppure non vidi mai, che lo storico, di cui parlo, abbia citato veruna delle nostre storie *documentate* dal Consiglio de' dieci, come sarebbero quella del Venier e quella del Franceschi, ognuna delle quali è corredata dal ricchissimo tesoro della serie progressiva delle leggi di quella magistratura; veruno de' nostri scrittori, che ne hanno esaminato la materia negli archivii segreti di essa, come sarebbe il Tentori, la cui storia in dodici tomi è resa di pubblico diritto sino dal 1785, e la cui diligenza e delicatezza su questi argomenti è perciò inapprezzabile (1). E se talora citò il *Codice dell' eccelso Consiglio de' dieci*, lo citò unicamente sull' autorità del Tiepolo, confutatore del Darù, ma non già per averne egli stesso cognizione: lo citò, per portare a' suoi lettori il decreto del maggior Consiglio, col quale istituitasi il Consiglio de' dieci; ma nel citarlo, ed errò nel trascriverne gli elettori di diritto, i quali dovevano scegliere i decemviri (2), e ne omise, perciocchè l' aveva omessa il Tiepolo, la seconda parte che ne stabiliva la durata. Dal che poi derivò l' altro sproposito

(1) Il Tentori esaminò la materia del Consiglio dei dieci, e ne parlò eruditamente dalla pag. 198 alla 287 del tom. V della sua *storia civile, politica* ecc. della repubblica di Venezia.

(2) La legge stabiliva elettori, *Dominum Consiliarios, et capita de Quadrageinta*; ossia, il *doge, i suoi consiglieri ed*

*i capi della Quarantia*: lo storico invece, di cui parlo, certo senza sapere intendere, che per *dominum* solevasi indicare nei registri delle magistrature veneziane il *doge*, ne portò le parole così: *eligantur per dominium consiliarios et capita de quadraginta*.